



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "J. M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - web: <http://keynes.scuole.bo.it>



Documento 10/01/2018 - USCITA - Chiarimenti in ordine all'applicazione del Decreto legislativo n. 25 maggio 2017, n. 75 nei confronti del personale scolastico. - Registri: REGISTRO PROTOCOLLO - A.15 .B - 0000153 - 10/01/2018

A TUTTO IL PERSONALE (Docenti/ ATA)

p.c. Direttore S.G.A.

p.c. Segreteria KEYNES- Ufficio Personale

Oggetto: Chiarimenti in ordine all'applicazione del Decreto legislativo n. 25 maggio 2017, n. 75 nei confronti del personale scolastico.

Premesso che il D.lgs 25 maggio 2017 n. 75 ha apportato modifiche agli articoli 55 e ss. del D.lvo n. 165/2001 in materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che l'articolo 13 del D.lvo n. 75 del 2017 ha "*riscritto*" l'articolo 55 bis del D.lvo n.165/2001;

Al solo scopo di fornire ulteriori chiarimenti riguardo alle novità introdotte dal novellato art. 55 bis riguardanti in particolare:

- a) la titolarità dell'azione disciplinare;
- b) nuovi termini del procedimento;
- c) obbligo di comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica risultano ancora vigenti le disposizioni in materia di:
 - 1)-assistenza e rappresentanza del lavoratore;
 - 2)-richiesta di rinvio dell'audizione e il conseguente differimento della conclusione del procedimento;
 - 3)-diritto di accesso del dipendente;
 - 4)-mezzi di comunicazione degli atti del procedimento.

Nel corso del procedimento il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento il dipendente, fatti salvi gli atti di cui all'articolo 54-bis, comma 4 (tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

Ciò posto, i rispettivi commi 1 e 3 del novellato articolo 55 bis hanno introdotto una nuova disciplina di riparto dell'azione disciplinare. Più precisamente e per mera informazione è previsto che, per le infrazioni punibili con il **rimprovero verbale**, sia competente il responsabile della struttura cui presta servizio il dipendente (ovvero l'Amministrazione scolastica in capo alla dirigenza)(comma 1); Per tutte le **infrazioni superiori al rimprovero verbale** la competenza è rinviata all'**UPD -Ufficio I^ procedimenti disciplinari**.

Il comma 9 quater dell'articolo 55 bis così dispone. *“Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”*.

Quanto sopra richiamato supera va oltre il riconoscimento, in capo ai dirigenti scolastici, della titolarità dell'azione disciplinare per infrazioni punibili con sospensione dal servizio ancorché inferiore a 10 giorni.

Pertanto, per il personale Docente, Educativo e A.T.A. **la titolarità dell'azione disciplinare spetta ai dirigenti scolastici per le infrazioni punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 gg;**

Per le infrazioni punibili con una sanzione superiore la competenza resta dell'Ufficio procedimenti disciplinari che, per le istituzioni scolastiche è incardinato presso USR/ER-Uff. I[^]-

La sanzione irrogabile sarà pertanto sulla base delle seguenti disposizioni:

- articoli 492 e ss. nel d.lgs. 297/1994 per il personale docente;
- articolo 93 del CCNL 29/11/07 per il personale ATA.
(cfr. circolare n. 88/2010).

Per entrambe le categorie di dipendenti pubblici troveranno applicazione anche le norme di cui al D.lgs n. 165/2001, artt. 55 quater e 55 quinquies

Pertanto i termini di seguito indicati trovano applicazione sia per i procedimenti di competenza dei dirigenti scolastiche per quelli di competenza dell'U.P.D./ER

Nuovi termini del procedimento disciplinare

-La contestazione di addebito : deve essere effettuata per iscritto **entro 30 gg** dalla conoscenza del fatto (o dal ricevimento della segnalazione per i procedimenti dell'U.P.D.)

-Il dipendente è **convocato per l'audizione** a sua difesa con **preavviso di almeno 20 gg.**

-Il **procedimento disciplinare** deve essere **concluso**-con archiviazione o irrogazione della sanzione-entro **120 gg** dalla contestazione dell'addebito.

-Immediatamente, e **comunque entro 10 gg**, il dirigente scolastico **segnala all' U.P.D.** i fatti di cui abbia avuto conoscenza che integrano infrazioni punibili con la sospensione superiore a 10 gg.

Si rappresenta che il novellato articolo 55 bis (a differenza della disciplina previgente) non prevede che la segnalazione e trasmissione degli atti all'U.P.D. (in caso di infrazioni di maggiore gravità) avvenga con contestuale comunicazione al dipendente interessato.

La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare non determina la decadenza dall'azione disciplinare, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e i tempi dei procedimenti siano comunque compatibili con il principio di tempestività degli atti.

In ogni caso, sono da considerarsi perentori sia il termine per la contestazione di addebito che quello per la conclusione del procedimento.

In merito alle ulteriori conseguenze della violazione dei termini del procedimento è opportuno richiamare l'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 che prevede: “... *La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione*”.

Si informa che sussiste l'Obbligo di comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica Infatti, il comma 4 dell'articolo 55 bis prevede “*Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché' l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo*”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

